



COMUNE DI **CROPANI**

Provincia di Catanzaro

Ufficio del Sindaco - Via P.G. da Fiore, 2 – tel. 0961557636

ORDINANZA N. 28 DEL 11/05/2026

OGGETTO: MANUTENZIONE VEGETAZIONE SUI FONDI DI PROPRIETA' LUNGO LE STRADE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO.

IL SINDACO

ESAMINATO

lo stato di fatto di lotti di terreni di proprietà privata con presenza di erbacce e piante confinanti con strade comunali e vicinali nel territorio del Comune di CROPANI;

CONSIDERATO CHE

la presenza di:

- erba, siepi e piante, radicate in giardini, aree incolte o aree a bosco, con seccumi, marcescenze, rami spezzati a seguito di passati eventi meteorologici avversi, e suscettibili di incendi con l'approssimarsi della stagione estiva;
- siepi che invadono la sede viaria e/o i marciapiedi e di rami protesi sulla sede viaria, di piante poste a dimora in giardini ovvero in aree incolte o boscate;
- piante, radicate in aree poste lungo il ciglio delle strade, con evidente pendenza del tronco e proiezione della chioma sulla sede viaria;

oltre a costituire grave limitazione alla fruizione in sicurezza delle strade pubbliche e di uso pubblico, sia veicolare sia pedonale è di pericolo incendi particolarmente nell'approssimarsi della stagione estiva;

VERIFICATO

Che i proprietari di terreni con erba, piante e siepi, che insistono sui fondi confinanti con strade pubbliche e di uso pubblico, sono tenuti ad adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare il verificarsi delle situazioni descritte nel capoverso precedente;

RILEVATA

La necessità di prevenire ed eliminare i potenziali pericoli di incendi e di pericoli per la circolazione, veicolare e pedonale, sulle strade nel territorio del Comune di CROPANI;

Dato atto che si rende necessario ed opportuno prevenire lo stato di pericolo e che sussistono i presupposti per l'emanazione di un provvedimento Sindacale stante pericolo per la pubblica e privata incolumità nonché la salvaguardia della salute pubblica;

Visto il D.lgvo n. 152/2006 “Codice dell’ Ambiente”;

Visto il D.lgs n. 120 del 08/09/2021 “Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di Protezione Civile” convertito in Legge n. 155 del 08/11/2021;

Vista la Legge Regionale 22 dicembre 2017, n. 51 “Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi) “;

Visto il T.U. in materia di foreste e filiere forestali” approvato con D.M. del 16.03.2018;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 26 del 12/02/2026, con la quale è stato approvato il “Piano Attuativo di Forestazione 2026”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 183 della seduta del 24 Aprile 2025 “Approvazione Piano Regionale per la prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi anno 2025”.

Vista la Circolare della Prefettura di Catanzaro prot. 0039244 del 17/04/2026 avente ad oggetto: “ Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2026 – Contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano-rurale e ai rischi conseguenti.

Visti:

- Gli artt. 1, 16, 17, 18, 19, 20, 29, 30, 31 del D.lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni;
- Gli artt. 892, 894, 895, 896 del Codice Civile;
- Gli artt. 50 e 54 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267- T.U. sull’ Ordinamento degli Enti Locoli;

ORDINA

A tutti i cittadini che possiedono a qualsiasi titolo un terreno confinante con strade pubbliche o di uso pubblico, marciapiedi, cunette/fossi e/o vicinali di uso pubblico, con decorrenza immediata, e comunque **ENTRO IL 15 GIUGNO C.A.** di provvedere:

- Al taglio delle erbacce e ripulitura del suolo, anche davanti alle proprie dimore;
- A rimuovere alberi, ramaglie e terriccio, qualora caduti sulla sede stradale dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa.
- A potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada confinante.
- Ad adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.

ORDINA ALTRESI'

La rimozione delle ramaglie e di tutto il materiale di risulta delle suddette operazioni di decespugliamento che per qualunque causa dovessero cadere su parcheggi pubblici o di uso pubblico, sui marciapiedi, in cunette e fossi di scolo e/o di strade comunali o vicinali di uso pubblico.

Lungo i confini dei fondi privati dovranno essere realizzate delle opportune fasce tagliafuoco, in modo che possano rallentare e fare da freno alla propagazione degli incendi. Le operazioni di accensione di eventuali fuochi, nel periodo compreso dal 01 giugno ed il 30 Settembre di ogni anno, dovranno essere eseguiti solo ed esclusivamente previa autorizzazione e disposizioni dettate dal Comando Regione Carabinieri Forestale Calabria; dovranno comunque essere eseguite nelle prime ore del mattino e sorvegliati fino al completo spegnimento, inoltre, tali operazioni dovranno essere sospese nei giorni ventosi.

Di provvedere a segnalare le situazioni di propagazione degli incendi che si possano manifestare ai limitrofi terreni, fondi, cortili, giardini, ecc. al fine di adottare misure precauzionali a salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

AVVERTE

Che la trasgressione all’art. 29 del D.lgs. n. 285/1992 e s.m.i. è soggetta a sanzione amministrativa e rammenta il generale principio delle responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore etc. sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile.

AVVERTE ALTRESI'

Che ai contravventori della presente Ordinanza verrà applicata una sanzione amministrativa in conformità all'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000, oltre alle altre sanzioni amministrative previste nel Regolamento Comunale, con la riserva da parte dell'Amministrazione Comunale di rinnovare la presente Ordinanza a carico del singolo ed individuato inadempiente ed avviare l'esecuzione d'Ufficio con addebito delle spese,

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa nota al pubblico mediante affissione nei luoghi/spazi pubblici, sia pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07.08.1990 n. 241, può essere proposto, nei termini di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro (Legge 06.12.1971 n. 1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione (DPR 24.11.1971 n. 1199).

La presente ordinanza viene trasmessa per quanto di propria competenza:

- All'Ufficio Territoriale del Governo di CATANZARO;
- Al Comando Stazione dei Carabinieri di CROPANI;
- Alla Stazione Carabinieri Forestale di SERSALE;
- Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco CATANZARO;
- All'albo Pretorio online - Sede.

II SINDACO

Geom. Raffaele Mercurio